

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 21/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15 giugno 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Borgogno, Avv. Marco Baliva Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**1) RECLAMO N° 195 DEL SIG. DINARO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA SOCIETÀ SC VALLÉE D'AOSTE SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo del Sig. Alessio Dinaro e, in riforma dell'impugnata decisione della C.A.E.-L.N.D., dichiara la Società SC Vallée D'Aoste Srl tenuta a corrispondere ad esso reclamante il complessivo importo di € 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00).  
Nulla per la tassa non dovuta.

**2) RECLAMO N. 149 DELLA SOCIETÀ FC APRILIA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 647 – SANTOVITO RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 7/E DEL 19 FEBBRAIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società FC Aprilia SSD Srl e, per l'effetto, dichiara la Società US Latina Calcio Srl tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 12.869,10 (Euro dodicimilaottocentosessantanove/10), di cui € 8.579,40 (Euro ottomilacinquecentosettantanove/00) in favore della Società FC Aprilia SSD Srl a titolo di premio di preparazione per il calciatore Santovito Riccardo ed € 4.289,70 (Euro quattromiladuecentottantanove/70) a titolo di penale in favore della FIGC.  
Ordina restituirsi la tassa.

**3) RECLAMO N° 157 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE 1927 CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GUIDA MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della APD Ribelle e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della C.A.E.-L.N.D.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Di Guida Mattia in complessivi € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS e la restante quota ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS.

Ordina incamerarsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 182 DELLA SOCIETÀ AC BRUZZANO CONTRO LA SOCIETÀ FC PALAZZOLO MILANESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 699 – ESPOSITO MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società AC Bruzzano.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 169 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAMPANARO GIOVANNI, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N° 170 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE CARVALHO ANDERSON SANTOS, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 171 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EUGIO MATTIA ROLANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.

Ordina incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N° 172 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAIO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**9) RECLAMO N° 173 DELLA SOCIETÀ ASTI CALCIO FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MERITO JAIME LEON, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società Asti Calcio FC Srl.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N° 180 DELLA SOCIETÀ ACD RONDINELLE CONTRO LA SOCIETÀ ASD LUPARENSE CALCIO A 5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 716 – MARCONATO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ACD Rondinelle.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**II° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**11) RECLAMO N° 191 DELLA SOCIETÀ CARPI FC 1909 SRL CONTRO LA SOCIETÀ US MASSESE 1919 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 177 – PASCIUTI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo della Società Carpi FC 1909 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.  
Ordine restituirsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 196 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE CENCI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 178 – BIRASCHI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo della Società US Avellino 1912 Srl e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione della Commissione Premi.  
Ordine restituirsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 186 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 681 – CIABATTA CARLO ALFONSO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**14) RECLAMO N° 187 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 691 – D’ALTERIO VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**15) RECLAMO N° 188 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 710 – GIOVANNIELLO EMANUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**16) RECLAMO N° 189 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 739 – RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**17) RECLAMO N° 192 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 737 – RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**18) RECLAMO N° 194 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCD PROMOTION SOCCER AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 684 – COCOZZA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**III° COLLEGIO**

Avv. Fabio Di Cagno **Presidente**; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

**19) RECLAMO N° 190 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – RUFFINELLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924 e, conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**20) RECLAMO N° 193 DELLA SOCIETÀ ASD AV HERCULANEUM 1924 CONTRO LA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO GIOVENTÙ PARTENOPE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – RUFFINELLI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AV Herculaneum 1924 e, conferma per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**21) RECLAMO N° 183 DELLA SOCIETÀ AS CAMINESE CONTRO LA SOCIETÀ US TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 745 – STANCA MINHEA VLAD), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 1 APRILE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società AS Caminese e, in riforma della impugnata decisione della Commissione Premi, dichiara la Società US Torre tenuta a corrispondere il complessivo importo di € 2.710,00 (Euro duemilasettecentodieci/00), di cui € 2.168,00 (Euro duemilacentosessantotto/00) in favore di essa reclamante, a titolo di premio di preparazione per il calciatore Stanca Minhea Vlad, ed € 542,00 (Euro cinquecentoquarantadue/00) a titolo di penale in favore della FIGC.

Ordina restituirsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Fabio Di Cagno

**Pubblicato in Roma il 16 giugno 2016**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio

